

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5806 R	6 dicembre 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 27 giugno 2006 riguardante la modificazione dell'art. 8 della legge sull'avvocatura concernente la pratica legale

Il messaggio oggetto del presente rapporto riguarda la modifica dell'art. 8 della legge sull'avvocatura concernente la pratica legale che regola il periodo per l'ammissione all'esame di capacità. Durante i lavori commissionali è emersa l'esigenza di introdurre una modifica aggiuntiva a quella proposta nel messaggio 5806 per tenere conto delle nuove condizioni per poter accedere agli esami di capacità. Questo adeguamento si rende necessario a seguito della modifica della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (art. 7) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 e sarà oggetto di un separato messaggio da parte del Consiglio di Stato.

1. IL PERIODO DI PRATICA LEGALE

Attualmente il periodo di pratica legale è di due anni e deve essere compiuto per almeno un anno in uno studio legale; la parte rimanente può essere effettuata sempre presso uno studio legale oppure in un'autorità giudiziaria o in un settore del contenzioso all'interno dell'Amministrazione pubblica. Attualmente l'intero periodo di pratica deve essere effettuato in Ticino.

Con la modifica proposta si vuole estendere la possibilità di svolgere una parte della pratica anche fuori Cantone. La nuova impostazione dell'art. 8 lett. b) prevede in effetti che il praticante che vorrà accedere all'esame di capacità per la pratica dell'avvocatura dovrà compiere un periodo biennale di praticantato, di cui almeno un anno nel Cantone Ticino. Vi è dunque la possibilità di effettuare l'anno rimanente sempre in Ticino o fuori Cantone.

Quest'apertura si giustifica se consideriamo la crescente mobilità oggi richiesta ai giovani in formazione. Inoltre, la pratica in un altro Cantone può essere un elemento di arricchimento professionale per il giurista. Al termine di questo periodo, il praticante dovrà sostenere l'esame di capacità presso il Tribunale d'appello e questo per poter praticare l'avvocatura in Ticino.

Quest'apertura non dovrebbe intaccare la qualità del periodo di praticantato e anche la conoscenza delle peculiarità giuridiche del nostro Cantone è assicurata dal momento che in ogni caso almeno un anno della pratica deve essere svolta nel nostro Cantone. Anzi, ampliando il ventaglio di possibilità per svolgere il praticantato, a guadagnarne è il praticante, che potrà effettuare una scelta tenendo conto di più alternative. Tutto questo contribuirà ad arricchire la formazione del giurista.

Ricordiamo inoltre che nella nuova Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, il legame dell'avvocato con un Cantone risulta in parte affievolito, ciò che giustifica ulteriormente quest'apertura. Infine, nei prossimi anni verranno unificate a livello svizzero dapprima la procedura penale e in seguito quella civile. Questo contribuirà ad attenuare le differenze tra le legislazioni cantonali. Peraltro in questa direzione si sono già mossi altri Cantoni, come si può rilevare dal messaggio governativo.

2. CONCLUSIONI

Grazie alle modifiche proposte, adeguiamo la Legge sull'avvocatura alle tendenze in atto in questo settore. Con la modifica dell'art. 8 lett. b) facilitiamo la mobilità dei giovani che intendono svolgere la pratica legale. In questa direzione si stanno muovendo anche altri Cantoni. Ricordiamo che in Ticino il periodo di pratica è di due anni, mentre la Legge federale impone quale esigenza minima almeno un anno. Permettendo di svolgere uno dei due anni di pratica anche fuori i confini cantonali non intacchiamo la formazione dei nostri giuristi, che per essere iscritti nel registro degli avvocati al termine del periodo di praticantato devono superare un esame di capacità.

Durante i lavori commissionali è emersa l'esigenza di adeguare la nostra legislazione ai nuovi titoli rilasciati con il nuovo sistema di studi di Bologna. A livello federale è già stato adeguato l'art. 7 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati. Il Consiglio di Stato intende presentare a breve uno specifico messaggio su questo tema.

Sulla base di quanto precede la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a dare la propria adesione alla proposta del Consiglio di Stato con l'approvazione del decreto legislativo contenuto nel messaggio n. 5806.

Per la Commissione della legislazione:

Christian Vitta, relatore
Bertoli - Bobbià - Carobbio W. -
Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. -
Jelmini - Marzorini (con riserva) -
Mellini - Menghetti - Pantani -
Pedrazzini - Quadri (con riserva)